BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Sconto di portafoglio

Aggiornato al 01 dicembre 2024

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)

SCONTO DI PORTAFOGLIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.
Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova
Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399
Email: *info@bancapassadore*.it - Sito internet: *www.bancapassadore.it*
Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica
Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine e pro solvendo, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuta presente:
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Contratto con durata trimestrale con utilizzato pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre.	- Accordato: € 1.500 - Utilizzato medio: € 1.500 - Tasso debitore annuo nominale (massimo): 8,000% - Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: 0,50%	Interessi: 1.500*8,00%*3/12 = € 30,00 Oneri: €7,5 **TAEG: 10,381%**

VOCI DI COSTO	**VALORE**
Condizioni Generali	
Commissione per presentazione/ distinta	€ 6,00
Commissione di messa a disposizione somme:	0,50% dell'importo accordato
Commissione di incasso per ogni effetto "trattabile" pagabile su piazza o fuori piazza accreditato allo sconto	€ 6,00
Commissioni per Effetti insoluti (senza spese di protesto o richiamati allo sconto)	€ 5,80
Tasso	
Tasso non superiore a	8,000% annuo
La Banca e il Cliente, in alternativa a un tasso "fisso", possono concordare un tasso di interesse "variabile". In questo caso il tasso di interesse, nella misura massima sopra indicata, è composto da un indice di riferimento maggiorato di uno spread. In caso di tasso di interesse variabile può essere concordato un tasso minimo (limite massimo pari allo spread).	
Valute	
Valute massime applicate (giorni lavorativi): - Su nostro istituto - Su altri istituti	 11 11
Valuta accredito (giorni lavorativi)	1

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di sconto,

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bancapassadore.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Art. 8) 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione tramite PEC o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La Banca potrà recedere a sua volta in qualsiasi momento con le stesse modalità e con preavviso di almeno 1 giorno. Per entrambe la parti il recesso è efficace una volta ricevuta la comunicazione e decorso l'eventuale preavviso.
2. Il Cliente deve corrispondere alla Banca gli importi dovuti per le spese e le commissioni derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso salvo diverso accordo in ordine all'esecuzione delle stesse operazioni.
3. In caso di recesso da parte del Cliente o della Banca dal contratto di conto corrente, qualora non vi sia altro conto corrente utilmente collegabile al rapporto di portafoglio, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto a decorrere dalla data di cessazione del contratto di conto corrente.
4. La Banca può recedere da questo contratto con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: *ufficio.reclami@bancapassadore.it*; pec: *ufficio.reclami@pec.passadore.it*), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- *"Arbitro Bancario Finanziario" (ABF)*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- *"Organismo di Conciliazione Bancaria"*, istituito presso il *"Conciliatore BancarioFinanziario",* per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;
- *"Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF)*, per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.
Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.
Ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.
Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.
* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implichino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il
Commissione di messa a disposizione somme	Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117 bis I comma D. Lgs. 1/9/93 n. 385 Testo Unico Bancario, sulle somme messe a disposizione dalla Banca, in maniera proporzionale alle stesse e alla durata dell'affidamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite massimo e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.